

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELLE NORME STATUTARIE**

# **TITOLO I**

## **Compiti e funzioni**

### **Art.1**

#### **Scopo e forme di attuazione**

**1.1** La Cassa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto, ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro superstiti, attraverso le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, trasfusa in apposito Regolamento, dal D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994.

**1.2** In esecuzione del disposto degli artt. 2 comma 2 e 3 dello Statuto ed al fine di garantire più elevati livelli di copertura previdenziale ed assistenziale la Cassa può esercitare le attività dei trattamenti volontari di previdenza complementare - ai sensi del Decreto Legislativo 252/2005 e successive modifiche - e di assistenza sanitaria integrativa, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di apposite convenzioni ovvero tramite società di capitali, anche consortili, partecipate o all'uopo costituite al fine della limitazione della responsabilità patrimoniale, del perseguimento dell'efficienza gestionale, della massimizzazione della redditività netta, nonché per ottemperare all'eventuale regime speciale vigente in relazione alle singole attività svolte.

**1.3** Nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, la Cassa deve detenere in ciascuna società partecipazioni almeno pari alla maggioranza del capitale con il diritto di voto.

**1.4** Partecipazioni inferiori sono consentite unicamente in dipendenza di esigenze di allargamento della compagine societaria ad altri enti previdenziali o no profit, nonché a primari intermediari finanziari, compagnie di assicurazioni private e banche.

**1.5** La Cassa potrà altresì detenere partecipazioni anche rilevanti, in società di gestione e di gestione del risparmio, mobiliare ed immobiliare, in consorzi o società aventi come oggetto dell'attività la garanzia collettiva dei fidi e in altre società che prestino servizi utili al perseguimento degli scopi statutari della Cassa.

**1.6** I componenti degli organismi di amministrazione delle società, la cui designazione spetti alla Cassa, saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione della stessa, in via prioritaria fra gli iscritti alla Cassa che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 dello Statuto e degli altri eventuali requisiti di legge. Qualora siano nominati dal Consiglio di Amministrazione soggetti non iscritti alla Cassa, questi dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 11, comma 2, dello Statuto e degli altri eventuali requisiti di legge.

## **TITOLO II**

# **Gestione finanziaria e patrimoniale**

### **Art. 2**

#### **Investimenti della Cassa**

**2.1** Il patrimonio è investito con l'obiettivo di

- massimizzare nel lungo periodo il rendimento ponderato per il rischio;
- mantenere nel breve periodo il rischio finanziario prospettico entro una soglia massima stabilita dal Comitato dei Delegati e comunque coerente con le disposizioni del D. Lgs. del 30.6.1994, n. 509 e sue modifiche ed integrazioni;
- conservare nel lungo periodo il valore del patrimonio stesso al lordo delle contribuzioni e del reddito degli investimenti ed al netto delle prestazioni e delle spese.

Il Comitato dei Delegati delibera gli indirizzi strategici degli investimenti, che devono essere predisposti utilizzando comprovate metodologie finanziarie ed attuariali ("asset-liability management" secondo la terminologia finanziaria corrente).

**2.2** La Cassa investe il patrimonio immobiliare sia direttamente sia attraverso l'acquisto di quote di società immobiliari, di fondi comuni immobiliari o di strumenti equivalenti, anche promossi dalla Cassa stessa.

**2.3** La Cassa può erogare mutui immobiliari, debitamente garantiti da ipoteca di primo grado, ai suoi iscritti, agli iscritti agli albi professionali dei geometri ed ai dipendenti della Cassa e dei collegi dei geometri, per una somma che non ecceda il limite di legge sul valore, debitamente accertato, degli immobili stessi. La Cassa può altresì acquistare cartelle fondiarie o altri certificati rappresentativi di mutui immobiliari e può procedere ad operazioni di cartolarizzazione dei mutui immobiliari da essa erogati, nel rispetto delle norme di legge in vigore.

**2.4** La Cassa può investire direttamente la liquidità necessaria per gli impegni correnti secondo i criteri generali stabiliti dal Comitato dei Delegati.

**2.5** La Cassa investe il proprio patrimonio mobiliare sia direttamente sia mediante il conferimento di mandati di gestione individuali in coerenza con i criteri stabiliti dal Comitato dei Delegati.

**2.6** Per gli impieghi mobiliari affidati in gestione la Cassa delega ad intermediari specializzati la gestione del patrimonio mobiliare e ne affida la custodia ad un depositario. I soggetti di cui sopra debbono essere a ciò abilitati, come previsto dalla legge italiana e dalla normativa comunitaria. I gestori finanziari e il depositario debbono soddisfare criteri di eccellenza e l'affidamento degli incarichi deve avvenire in base a procedure trasparenti ed imparziali. I rapporti con gestori finanziari e il

depositario sono regolati da apposite convenzioni.

**2.7** Le convenzioni con i gestori finanziari devono prevedere che il patrimonio mobiliare della Cassa sia investito tenuto conto dei criteri, dei limiti e delle metodologie deliberati dal Comitato dei Delegati.

**2.8** La convenzione con il depositario deve prevedere che questo operi secondo i criteri posti dal Comitato dei Delegati ed esegua le istruzioni dei gestori finanziari coerenti con la legge, con lo Statuto, con i regolamenti della Cassa e nel rispetto delle convenzioni con i gestori e dei criteri di cui ai commi precedenti.

**2.9** La Cassa può realizzare quanto disposto nei commi 2, 5, 6, 7 ed 8 anche mediante l'investimento in fondi comuni di diritto comunitario riservati ad investitori istituzionali.

**2.10** Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente la coerenza fra le modalità di investimento del patrimonio e gli indirizzi strategici di cui all'art. 2, comma 1, in base all'impiego di indici trasparenti ed oggettivi ("benchmark" secondo la terminologia finanziaria corrente) e verifica periodicamente la coerenza fra obiettivi ed indirizzi strategici in base all'impiego delle metodologie finanziarie ed attuariali di cui all'art. 2, comma 1.

**2.11** Il Comitato dei Delegati può autorizzare, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, impieghi non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti sopra individuati.

## **TITOLO III**

### **Iscritti**

#### **Art. 3**

##### **Iscrizione alla Cassa e riscatto**

**3.1** Gli iscritti alla Cassa che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione a seguito dell'entrata in vigore della legge 7.3.1985 n. 75 (16.3.1985) possono chiedere il riscatto del periodo di iscrizione al registro dei praticanti per le annualità previste, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione.

**3.2** Gli iscritti alla Cassa possono, altresì, chiedere il riscatto del periodo legale del corso di laurea e del periodo in cui hanno prestato servizio militare con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento sulla Contribuzione.

**3.3** È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'Albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sulla contribuzione devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla Giunta Esecutiva che può esperire in materia anche i controlli di cui all'art. 12 del Regolamento sulla contribuzione.

**3.4** Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, presidenti delle regioni e delle province, sindaci metropolitani o sindaci, consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali, durante il periodo di carica, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 22 del Regolamento di previdenza ed assistenza in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 3 del Regolamento sulla contribuzione, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 4 dello stesso Regolamento rapportato ad un volume d'affari pari a otto volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 5, del Regolamento sulla contribuzione.

#### **Art. 4**

##### **Iscritti in più Albi professionali**

**4.1** L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, può optare per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto.

**4.2** Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il geometra

permane iscritto.

**4.3** In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

**4.4** La disciplina di cui ai commi precedenti resta in vigore fino alla data di approvazione da parte degli Organi Vigilanti della presente delibera del Comitato dei Delegati. Rimane ferma la posizione giuridica, con i conseguenti obblighi contributivi, di coloro i quali alla predetta data risultino optanti. *(Comma introdotto dalla delibera n.1/2003 C.D. del 27.5.2003 approvata dai Ministeri Vigilanti in data 4.3.2004).*

## **TITOLO IV**

### **Sede e struttura**

#### **Art. 5**

##### **Organizzazione**

**5.1** La Cassa ha sede legale in Roma. Gli uffici centrali che sovrintendono all'organizzazione funzionale della Cassa per ciascun ambito di attività sono anch'essi in Roma.

#### **Art. 6**

##### **Cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza**

**6.1** Non può essere eletto Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale o Delegato chi abbia maturato diritto alla pensione di vecchiaia ovvero fruiscia di trattamenti a carico della Cassa ovvero non abbia i requisiti previsti all'art. 11 dello Statuto.

**6.2** È causa di incompatibilità con le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, nonché con il rapporto di lavoro del Direttore Generale:

- a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con la Cassa;
- b) ad eccezione del Direttore Generale, non essere in regola con il pagamento dei contributi, essere legati alla Cassa da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- c) essere comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dalla Cassa, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con la Cassa abbiano contratti per lavori, servizi o forniture;
- d) il verificarsi della condizione prevista all'art. 22, comma 3, della legge 773/82.

**6.3** Tale incompatibilità sussiste anche quando la Cassa abbia in dette imprese una partecipazione.

**6.4** Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale della Cassa nonché agli organismi di amministrazioni delle società controllate, i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità riguarda il componente meno anziano d'età.

**6.5** È causa di incompatibilità con la carica di Delegato non essere in regola con il pagamento dei contributi.

**6.6** Si decade dalle cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di delegato e si risolve il contratto di lavoro del Direttore Generale quando si verifica, anche durante la permanenza in carica, una delle cause di ineleggibilità, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 11, c. 4, dello Statuto, o di incompatibilità indicate dal presente Regolamento e sempre che il soggetto non provveda a rimuoverla entro il termine appositamente fissatogli.

**6.7** È altresì causa di decadenza automatica, rispettivamente del componente del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva, del Collegio Sindacale e del Delegato, l'assenza ingiustificata per tre sedute o comitati consecutivi.

## **Art. 7 Il Direttore Generale**

**7.1** Il Direttore generale, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

**7.2** Il Direttore generale è assunto con contratto a termine della durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

**7.3** Il Direttore generale soprintende e coordina gli uffici e i servizi della Cassa con gli specifici incarichi, funzioni e responsabilità conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

**7.4** Il Direttore generale viene coadiuvato da dirigenti responsabili dei singoli servizi contemplati dalla pianta organica della Cassa per assicurare l'ottimale assolvimento delle funzioni cui è preposto.

**7.5** I predetti dirigenti avranno funzioni direttive nei rispettivi specifici ambiti funzionali.

**7.6** Il Direttore generale, nel caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice Direttore generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

## **Art. 8 Funzioni ed attività dei Collegi**

**8.1** Ai collegi provinciali e circondariali dei geometri vengono demandate le seguenti funzioni ed attività:

- a) assolvono alle mansioni demandate dalla Cassa per lo svolgimento delle assemblee per la elezione dei Delegati;
- b) su richiesta della Cassa, adottano i provvedimenti disciplinari, fino alla cancellazione dall'Albo, conformemente ai termini, alle condizioni e alla procedura previsti dall'art. 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 nonché dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982 n. 773;

- c) comunicano ogni iscrizione e successiva variazione riguardante i singoli geometri entro sessanta giorni;
- d) svolgono altre funzioni demandate dalla Cassa.

## **Art. 9 Delegazioni**

**9.1** La Cassa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire delegazioni temporanee anche all'estero.

**9.2** Tali delegazioni avranno funzione di rappresentanza per eventuali specifiche attività ed iniziative di volta in volta promosse dalla Cassa.

**9.3** All'atto della istituzione di ciascuna delegazione il Consiglio di Amministrazione della Cassa ne determinerà le competenze, l'ambito di attività e l'eventuale organizzazione; procederà altresì alla nomina di un addetto.

**9.4** L'operato delle delegazioni è sottoposto al controllo del Consiglio di Amministrazione della Cassa e non può in ogni caso derogare alle direttive da questo impartite.

## **TITOLO V**

### **Contabilità e bilancio**

#### **Art. 10**

##### **Norme generali e documenti contabili**

**10.1** La Cassa tiene la contabilità economico-patrimoniale articolata nei cicli dei ricavi e dei costi, redige i bilanci con cadenza annuale, preventivi e consuntivi, conformemente ai principi previsti dalla normativa nazionale integrati laddove necessario dalla normativa di settore volti ad una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cassa.

**10.2** Presso la Cassa possono essere istituite separate gestioni contabili per la previdenza, l'assistenza di cui all'art. 2, comma 2, dello Statuto e per ciascuna ulteriore attività, configurabile come autonoma.

**10.3** Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti, fermo restando gli obblighi contabili e di bilancio connessi al tipo societario ed all'attività svolta dalle partecipate della Cassa, le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile devono redigere un bilancio previsionale, nonché un bilancio di esercizio, quest'ultimo conforme alle norme vigenti in materia per ciascuna società nei termini e secondo le modalità qui di seguito indicati.

**10.4** I documenti contabili di cui al punto precedente devono pervenire alla Cassa rispettivamente:

- entro il 15 marzo il progetto di bilancio riferito all'anno precedente;
- entro il 15 ottobre il bilancio previsionale con relazione esplicativa degli indirizzi gestionali dell'anno successivo.

**10.5** La Cassa è tenuta annualmente alla redazione del bilancio consolidato dei conti consuntivi delle società partecipate.

**10.6** Le società partecipate, nella redazione dei documenti contabili di cui al presente articolo, si uniformano agli indirizzi e agli schemi di sintesi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

#### **Art. 11**

##### **Riserva legale**

**11.1** Al fine di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni il patrimonio della Cassa, come costituito dall'art. 7 dello Statuto, deve assicurare ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera "c" del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, l'esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere. Qualora durante la vita dell'Ente, l'ammontare della riserva legale risultasse inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una annualità per ogni biennio.

## **TITOLO VI**

### **Revisione e certificazione del bilancio**

#### **Art. 12**

##### **Conferimento e revoca dell'incarico di revisione contabile**

**12.1** L'incarico di revisione e certificazione del bilancio deve essere conferito ai soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro dei Revisori legali, di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 39/2010 qui di seguito indicati come Revisori.

**12.2** Il conferimento dell'incarico ai Revisori è deliberato dal Comitato dei Delegati, se del caso appositamente convocato, almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso.

**12.3** L'incarico ha la durata di tre esercizi e può essere rinnovato in conformità alla normativa vigente.

**12.4** Anche prima della scadenza del triennio il Comitato dei Delegati può revocare l'incarico ai Revisori quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altri Revisori.

#### **Art. 13**

##### **Cause di incompatibilità**

**13.1** L'incarico di Revisore non può essere conferito a soggetti che:

1. siano parenti o affini entro il quarto grado degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali della Cassa;
2. siano legati alla Cassa da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
3. siano Amministratori o Sindaci della Cassa, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
4. si trovino in altra situazione che ne comprometta comunque la indipendenza nei confronti della Cassa.

Nel caso che l'incarico sia conferito a società di revisione, le predette situazioni di incompatibilità si devono intendere riferite ai soci, Amministratori, Sindaci o Direttori generali della società stessa.

#### **Art. 14**

##### **Collegio dei Sindaci e attività di vigilanza**

**14.1** Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni previste dall'art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e dalla vigente normativa. Nello specifico

vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cassa e sul suo concreto funzionamento.

**14.2** Il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione e la variazione al bilancio di previsione della Cassa devono essere trasmessi al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della riunione fissata per il Comitato dei Delegati che deve approvarli.

**14.3** Il Collegio dei Sindaci rilascia ogni anno, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio consuntivo e dei bilanci previsionali, un'apposita relazione in cui esprime il proprio parere.

**14.4** Per i componenti del Collegio dei Sindaci, oltre a quanto previsto nell'articolo 11 dello Statuto, valgono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile, in quanto compatibili, con esclusione di quelle richiamate nel penultimo comma del predetto articolo.

**14.5** Ai Sindaci si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 2407 del codice civile.

## **Art. 15**

### **Revisori e certificazione del bilancio**

**15.1** La corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e all'osservanza delle norme stabilite per la redazione dello stesso sono attribuite ai Revisori incaricati ai sensi del precedente articolo 12 della revisione del bilancio.

**15.2** I Revisori provvedono altresì alla revisione del bilancio secondo la procedura sotto indicata. Restano ferme le attribuzioni spettanti al Collegio dei Sindaci e agli altri organi di vigilanza, a norma del codice civile, del D.Lgs. n. 509/94 e dello Statuto.

**15.3** I Revisori hanno diritto di ottenere dalla Cassa documenti e notizie utili alla revisione e possono procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli, informando il Collegio dei Sindaci dei fatti che ritengono censurabili.

**15.4** Ai Revisori si applicano le disposizioni di indipendenza e deontologia professionali previste dalla relativa normativa.

## **Art. 16**

### **Altre procedure della revisione e certificazione**

**16.1** Il bilancio consuntivo della Cassa deve essere trasmesso ai Revisori almeno 30 giorni prima della riunione fissata per il Comitato dei Delegati che deve approvarlo.

**16.2** I Revisori, espletate le proprie attività di verifica, rilasciano apposita relazione di revisione, in ossequio ai principi di revisione in vigore, da loro sottoscritta o, se trattasi di società di revisione, sottoscritta da uno degli

Amministratori o dei Soci che ne abbiano la rappresentanza, iscritti nel registro dei Revisori legali.